

Dott. Raffaele Moschen
Dott. Marco Ghidotti
Dott. Sergio Maiorana
Dott. Lorenzo Ruggieri
Dott. Alberto Arzuffi
Dott. Nicola Saba
Dott. Lucilla Dodesini

Dott. Alessandra D'Amico
Dott. Francesca Galizzi
Dott. Nicholas Feliciani
Dott. Manuela Saba
Dott. Giovanna Consonni
Dott. Graziano Dallagrassa
Dott. Daniele Sozzi
Dott. Marco Cefis
Dott. Marco Persich
Dott. Paola Pigazzini

CIRCOLARE DI STUDIO

A TUTTI I CLIENTI

A MEZZO E-MAIL

Circolare n. 08 del 27 ottobre 2023

Le novità del D.L. n. 132/2023 cd. “Decreto proroghe” e del D.L. 145/2023 cd. “Decreto collegato alla legge di bilancio 2024”.

SOMMARIO

LE NOVITA' DEL D.L. N. 132/2023 CD “DECRETO PROROGHE”

1. PROROGA DEI TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DI ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA..... 2
2. MODIFICA DEI TERMINI PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA INERENTI L'ENERGIA 2

LE NOVITA' DEL D.L. N. 145/2023 CD “DECRETO COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2024”

3. FACOLTA' DI VERSAMENTO POSTICIPATO E RATEIZZAZIONE DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE 4

Si informano i clienti di studio che sulla **Gazzetta Ufficiale 228 del 29 settembre 2023 è stata pubblicato il decreto legge 132 del 29 settembre 2023. cd “Decreto Proroghe”** e sulla **Gazzetta Ufficiale 244 del 18 ottobre 2023 è stata pubblicato il decreto legge 145 del 18 ottobre 2023. cd “Decreto collegato alle legge di bilancio 2024”** le cui novità principali sono di seguito riepilogate.

LA NOVITA' DEL D.L. N. 132/2023 CD. “DECRETO PROROGHE”

1. PROROGA DEI TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DI ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA

L'art. 4 del Decreto Legge n. 132/2023 ha disposto la proroga dei termini della cd. "Assegnazione/cessione agevolata".

Si rammenta, come già commentato al paragrafo 1.1 della nostra circolare 1 del 9 gennaio 2023, che trattasi di un'operazione con la quale è consentito alle società di persone ed alle società di capitali di assegnare o cedere ai soci in via agevolata beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri.¹

L'art. 1 comma 100 della Legge n. 197/2022 prevedeva che l'operazione dovesse essere effettuata entro il 30.9.2023 con pagamento dell'imposta sostitutiva in due rate (ai sensi dell'art. 1 comma 105 della predetta legge):

- nella misura del 60% entro il 30.09.2023;
- il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

Ora con l'art 4 Decreto Legge n. 132/2023 è stata disposta la proroga al 30.11.2023 del termine ultimo per effettuare l'operazione e procedere al versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione entro il medesimo termine del 30.11.2023.

Si precisa che la proroga riguarda anche la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione) mentre non interesse l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale (regolamentata dall'art. 1 comma 106 della Legge m. 197/2022).

2. MODIFICA DEI TERMINI PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA INERENTI L'ENERGIA

Si segnala che l'art. 7 del Decreto Legge n. 132/2023 ha introdotto una modifica normativa ai crediti di imposta (energia e gas) relativi ai primi due trimestri dell'anno 2023, anticipando la scadenza dell'utilizzo in compensazione alla data del 16.11.2023, ancorché le previsioni originarie disponessero la scadenza entro il 31.12.2023.

Di seguito viene riepilogata la disciplina normativa inerente tali crediti di imposta.

Come già commentato al paragrafo 5.2 della nostra circolare 1 del 9 gennaio 2023 l'art. 1 comma 7 della Legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) aveva disposto il riconoscimento di un credito d'imposta per il consumo di energia elettrica e gas relativo al primo trimestre 2023 con termine ultimo per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 (ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997) il giorno 31.12.2023, ora anticipato al 16.11.2023.²

Con riferimento al secondo trimestre 2023 l'art. 4 del Decreto Legge n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 56/2023 aveva disposto quanto segue:

IMPRESA ENERGIVORA (comma 2)

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Casa per i servizi energetici e ambientali (ai sensi del decreto del MISE del 21 dicembre 2017) i cui

¹ Per un maggior approfondimento si rinvia al predetto paragrafo 1.1 della ns circolare 01 del 9 gennaio 2023.

² Per un maggior approfondimento sulle modalità di calcolo si rinvia al predetto paragrafo 5.2 della ns circolare 1 del 9 gennaio 2023.

costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Tale credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese sopra citate e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023.

In tal ultima ipotesi l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

IMPRESA NON ERGIVORA (comma 3)

Alle imprese dotate di **contatori** di energia elettrica **di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW**, diverse dalle imprese energivore, **è riconosciuto un credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, **qualora il prezzo della stessa**, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.**

IMPRESA GASIVORA (comma 4)

Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (ai sensi del decreto del MITE n. 541 del 21 dicembre 2021) **è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il **prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, **abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.**

IMPESESA NON GASIVORA (comma 5)

Alle imprese **diverse da quelle gasivore**, **è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il **prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, **abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.**

A seguito di quanto sopra descritto, sempre **con riferimento al secondo trimestre 2023 l'art. 4 comma 7 del Decreto Legge n. 34/2023** aveva altresì previsto **quale termine ultimo per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24** (ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997) il giorno 31.12.2023, **ora anticipato al 16.11.2023.**

Per completezza d'informazione nella tabella seguente si riepilogano **i codici tributo e le misure del credito d'imposta spettante riguardante i primi due trimestri del 2023:**

MOSCHEN & ASSOCIATI

		Codice Tributo, impresa beneficiaria e misura del credito	
		1° trim. 2023	2° trim. 2023
Energivora	<i>Credito spettante</i>	45%	20%
	<i>Codice tributo</i>	7010	7015
Non energivora	<i>Credito spettante</i>	35%	10%
	<i>Codice tributo</i>	7011	7016
Gasivora	<i>Credito spettante</i>	45%	20%
	<i>Codice tributo</i>	7012	7017
Non gasivora	<i>Credito spettante</i>	45%	20%
	<i>Codice tributo</i>	7013	7018

CESSIONE DEL CREDITO

Si precisa che è prevista altresì la possibilità di cedere i predetti crediti.

In particolare **è possibile procedere alla cessione con riferimento ai crediti del primo e secondo trimestre 2023 entro il 18 dicembre 2023** (come disposto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 116285/2023) **solo per intero e ad altri soggetti compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari** (ulteriori due cessioni rispetto alla prima sono possibili solo nei confronti di questi ultimi).

Si rammenta che **l’opzione della cessione con riferimento al primo trimestre 2023** è contenuta nell’art. 1 comma 8 della Legge n. 197/2022 **con possibilità di compensazione del credito nel modello F24** (ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997), **da parte del cessionario, entro il 31.12.2023.**

Si precisa **che l’opzione di cessione, con riferimento invece al secondo trimestre 2023**, è contenuta nell’art. 4 comma 8 del Decreto Legge n. 34/2023 **con possibilità di compensazione del credito nel modello F24** (ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997), **da parte del cessionario, entro il 31.12.2023.**

Ora, per effetto delle disposizioni dell’art. 7 del Decreto Legge n. 132/2023 anche in tale caso **è stata introdotta una modifica normativa anticipando la scadenza prevista per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24 dei predetti crediti, al 16 novembre 2023.**

Per completezza d’informazione nella tabella seguente si riepilogano **i codici tributo che il cessionario dovrà utilizzare per la compensazione tramite modello F24 da utilizzare dei crediti riferiti ai primi due trimestri del 2023:**

		Codice Tributo e impresa beneficiaria	
		1° trim. 2023	2° trim. 2023
Energivora	<i>Codice tributo</i>	7746	7751
Non energivora	<i>Codice tributo</i>	7747	7752
Gasivora	<i>Codice tributo</i>	7748	7753
Non gasivora	<i>Codice tributo</i>	7749	7754

LA NOVITA’ DEL D.L. N. 145/2023 CD. “DECRETO COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2024”

3. FACOLTA’ DI VERSAMENTO POSTICIPATO E RATEIZZAZIONE DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE

L'art. 4 del Decreto Legge n. 145/2023 ha previsto che, **per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente (ossia 2022) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 170.000**, possono effettuare il versamento della seconda rata dell'acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi **in scadenza il 30.11.2023**:

- **entro il 16.01.2024**;
- **oppure in cinque rate mensili di pari importo**, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese e quindi:
 - 16.01.2024;
 - 16.02.2024;
 - 16.03.2024;
 - 16.04.2024;
 - 16.05.2024.

La norma precisa che sulle rate successive alla prima **sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 09/1997 (ossia 0,33% mensile)**.

Si richiama tuttavia l'attenzione su due punti particolari:

TIPOLOGIA DI SOGGETTI INTERESSATI DALLA NORMA

La norma è rivolta esclusivamente **alle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2022 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 170.000**.

Sono pertanto escluse dalla possibilità di versamento posticipato e rateale del secondo acconto:

- **tutte le società (sia di persone che di capitali)**;
- **le persone fisiche non titolari di partita IVA**.

Tali soggetti, pertanto, dovranno versare regolarmente il secondo acconto entro la scadenza del 30.11.2023

TIPOLOGIA DI TRIBUTI INTERESSATI DALLA NORMA

L'art 4 richiama l'attenzione sul versamento dell'acconto inerente le imposte che emergono dalla dichiarazione **escludendo espressamente i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi INAIL che dovranno essere regolarmente versati entro le ordinarie scadenze**.

Potranno quindi essere oggetto di proroga ed eventuale rateazione solamente le seguenti imposte:

- **IRPEF**;
- **Cedolare Secca**;
- **IVIE/IVAFE**;
- **Imposta sostitutiva contribuenti forfetari e minimi**.

Si segnala infine che è allo studio del Governo l'ipotesi, a decorrere dall'anno prossimo, di modifica dei termini per il versamento rateale del secondo acconto anche per i soggetti al momento esclusi dalla norma in commento.

* * * * *

Si precisa infine che i professionisti dello Studio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Moschen & Associati

